

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 28 marzo 1994, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 208 della medesima legge.

Legge Regionale 21 marzo 1994, n. 12.

"Autorizzazione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania ERSAC per la Gestione provvisoria del Bilancio di previsione per l' Esercizio Finanziario 1994"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. L'Ente Regionale di Sviluppo in Campania - ERSAC -, ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, è autorizzato a gestire provvisoriamente per il primo quadrimestre dell'anno 1994 (1° gennaio- 30 aprile) il proprio bilancio di previsione di spesa sulla base dell'entità del contributo regionale erogato all'ERSAC nell'esercizio finanziario 1993 il cui stanziamento previsto dalla legge di approvazione del bilancio regionale 7 giugno 1993, n. 20 e successivi provvedimenti legislativi di variazione è stato determinato in Lire 25.000 milioni, importo confermato nel bilancio di previsione della Regione Campania per il 1994.

Articolo 2

1. E' fatto obbligo all'ERSAC di modificare le previsioni di entrata e quelle collegate di uscita relative al contributo ordinario di funzionamento riducendole dai previsti 25 miliardi e 700 milioni ai 25 miliardi.

Articolo 3

1. E' fatto obbligo all'ERSAC dell'osservanza, in sede di gestione provvisoria del bilancio 1994 a quanto espressamente disposto dall'articolo 33 - primo, secondo e terzo comma - della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

Articolo 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 marzo 1994

Grasso